




# Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta  
Administration communale  
Gemeindeverwaltung



## Disciplinare per l'uso del marchio della “Toma di Gressoney”

### Articolo 1 – marchio complesso “Toma di Gressoney”

1. Il gestore del marchio complesso “Toma di Gressoney”, in seguito MC, come da contratto di licenza d'uso, è il Comune di Gressoney-Saint-Jean, in nome e per conto proprio, nonché dei restanti comuni della Valle del Lys, in virtù dell'apposita convenzione sottoscritta per la tutela, valorizzazione, promozione e gestione del marchio.
2. L'uso del marchio è concesso dal Comune di Gressoney-Saint-Jean ai produttori richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare tecnico di produzione (di seguito denominato Dtp).

### Articolo 2 – richiesta d'uso del marchio

1. Gli utilizzatori del marchio “Toma di Gressoney”, così come riportato dal Dtp, devono rispondere ai requisiti del citato disciplinare e presentare richiesta di utilizzo del medesimo al Comune di Gressoney-Saint-Jean, il quale dovrà fornire risposta entro il termine di 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gressoney-Saint-Jean distribuirà ai richiedenti la modulistica necessaria.

### Articolo 3 – altre indicazioni

1. Il produttore, nel rispetto delle norme cogenti e qualora rientrante nelle apposite tipologie, potrà aggiungere, su altro supporto, altre indicazioni utili quali il bollo CE ed altre indicazioni previste per la corretta commercializzazione del prodotto.

### Articolo 4 - marchio

1. La veste grafica del marchio “Toma di Gressoney” è definito all'atto di registrazione n. 5363544 del 01.08.2007.

2. Il marchio è applicato sulle forme da soggetti incaricati dai comuni convenzionati, al termine del periodo di maturazione, su richiesta del produttore di verifica della qualità finale del prodotto, ovvero di corrispondenza ai criteri previsti dal Dtp.
3. L'apposizione del marchio può avvenire solo su formaggi la cui rintracciabilità è determinata dalla presenza della placchetta di caseina di cui all'articolo 8
4. Il marchio deve essere rappresentato da veste grafica denominata commercialmente velina, tramite l'utilizzo di apposite colle naturali quali l'amido, la caseina o similari. La velina può estendersi sull'intero diametro della forma o essere di dimensioni inferiori purché leggibile.

#### **Articolo 5 – placchette di caseina**

1. All'atto della messa in fascera, gli utilizzatori del marchio complesso "Toma di Gressoney" hanno l'obbligo di apporre la placchetta di caseina e di mantenere adeguata documentazione sulla tracciabilità del prodotto, ivi compreso l'utilizzo delle citate placchette.
2. Le placchette di caseina sono distribuite dal Comune di Gressoney-Saint-Jean che, sentiti gli altri comuni sottoscrittori della convenzione per la tutela, valorizzazione, promozione e gestione del marchio, ne determina numerazione e grafica, detiene apposito registro di distribuzione progressiva e tiene aggiornata la distribuzione ai diversi utilizzatori.

#### **Articoli 6 – Controlli**

1. Tutti i Comuni sottoscrittori della convenzione per la tutela, valorizzazione, promozione e gestione del marchio hanno diritto di attivare e sollecitare tutti i controlli volti a verificare che il prodotto in relazione al quale il MC è utilizzato, sia realizzato e commercializzato in piena conformità al D.T.P. e che comunque il MC sia utilizzato secondo le condizioni d'uso previste nell'apposito disciplinare.
2. In particolare i controlli potranno essere attuati mediante:
  - a) colloqui e visite presso i trasformatori nonché con i produttori e gli operatori
  - b) esame della documentazione tecnica
  - c) verifica delle modalità operative adottate lungo tutta la filiera produttiva, attraverso ispezioni nei luoghi di produzione, lavorazione, conservazione,

confezionamento, deposito o verifiche della commercializzazione e promozione della Toma di Gressoney

- d) prelievi di campioni di prodotto ed esecuzione di esami ed analisi
- e) ogni altra verifica ritenuta utile o necessaria a verificare la conformità del prodotto al DTP e/o l'uso del MC.

#### **Articolo 7 - Ritiro merce in commercio non conforme**

1. Tutti i Comuni sottoscrittori della convenzione per la tutela, valorizzazione, promozione e gestione del marchio, hanno diritto di porre in essere le attività atte a ritirare dal commercio i prodotti non conformi al DTP, previa opportuna verifica, nel caso d'uso del MC in maniera non corretta ovvero nel caso di contraffazione del marchio.

#### **Articolo 8 - Revoca**

1. Il Comune di Gressoney-Saint-Jean risolve ogni autorizzazione concessa, nel caso di utilizzo del MC per prodotti non conformi al DTP, ovvero con modalità tali da ledere la capacità distintiva e/o l'immagine del MC. Tale risoluzione dovrà avvenire entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.